

to a bonificazione , o risarcimento alcuno , tanto per le cause sopra espresse , che per qualunque altra , niuna eccettuata , dimodochè abbia l' Abboccatore a pagar sempre indiminutamente l' annuo Canone , come sopra convenuto : eccettuato però il caso d' avvocazione .

V. Sarà permessa a chiunque nella Suddita Terra-Ferma la Distillazione , e Riduzione de' Vini di qualunque altra materia in Acquevite ; come pure libera da qualunque aggravio , e permessa a chiunque sarà la Compra , e Vendita delle medesime all' Ingrosso , la quale si dichiara , che dovrà esser per lo meno di un Secchio .

VI. Chiunque vorrà Fabbricare Acquavita , dovrà ricorrere all' Appaltatore , o Sub-Appaltatori delle Piazze , secondo il luogo di sua appartenenza per ricevere una Licenza , in cui sarà espressa la quantità del Vino , che destinerà d'abbruciare , la qual Licenza sarà firmata dall' Appaltatore , e suoi Direttori Provinciali , e sarà poi debito del detto Fabbricatore di notificare agli stessi entro tre Mesi al più , la quantità , e qualità dell' Acquavita , che sarà risultata dalla suddetta Fabbrica nella precisa verità di fatto ; e saranno tanto le Licenze , che le Notifiche registrate sopra Libro cartato , e bollato , che verrà tenuto nel Fontico per gli opportuni confronti .